

**CONTROLLO**

---

***Il controllo di legalità del collegio sindacale***

di Luca Dal Prato

Nello svolgimento del proprio incarico i sindaci devono **vigilare sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa**, nonché **sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo**.

Un primo monitoraggio sull'adeguatezza della **struttura organizzativa** si articola attraverso la **corrispondenza** tra **struttura decisionale, deleghe e poteri** risultanti dalle delibere assembleari e consiliari con le risultanze comunicate al **Registro delle imprese**. La consapevolezza di questi elementi è determinante per l'organo di controllo, in quanto, nel corso del suo mandato, **vigilerà** costantemente sulla corrispondenza delle **delibere societarie** alla normativa e allo statuto sociale, monitorando il rispetto delle formalità di convocazione, formazione e deliberazione degli organi sociali, nonché il conseguente rispetto di depositi e iscrizioni al Registro delle imprese e attuazione delle deliberazioni. Particolare **attenzione** va posta laddove i soci **siano assiduamente frequenti** nella vita aziendale o molto vicini al management (i.e. imprese di minori dimensioni) in quanto è necessario verificare che l'adeguatezza dell'assetto organizzativo non ne sia compromessa.

A seguito dell'identificazione dei poteri e dei soggetti delegati può seguire il controllo **sull'assetto organizzativo**, da attuare constatando la presenza di un **organigramma aziendale corrispondente alla realtà aziendale e alla competenza dei dipendenti**.

Particolare attenzione dovrà essere posta **all'adeguatezza del sistema di controllo interno**, verificando l'esistenza di manuali operativi e regolamenti che mappino le procedure aziendali. Da questo controllo devono emergere chiaramente i soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento delle procedure, le responsabilità e le autorizzazioni rilasciate, nonché le relative firme di approvazione nonché la costante presenza delle **autorizzazioni** richieste dalla legge e dalla normativa specifica di settore.

In merito a questo aspetto, un occhio di riguardo può essere dedicato al controllo delle **procedure di tutela** e conservazione dei **dati aziendali** da eseguire, ad esempio, attraverso l'analisi della procedura di archiviazione dei documenti, del rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché della protezione dei dati personali.

Un'altra procedura da monitorare può essere quella atta a disciplinare **l'uso dei beni aziendali**, con particolare riferimento a beni di valore elevato, strategici o determinanti per la società o il cui utilizzo può presentare fattori di rischio.

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto si perfeziona poi con la verifica del rispetto delle norme in materia di tenuta dei **libri sociali** obbligatori previsti dal codice civile, della normativa fiscale (i.e. rispetto delle scadenze di invio di dichiarazioni, modelli e pagamenti), della normativa previdenziale e del lavoro.

Altri controlli sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dovranno poi vertere sull'esistenza e adeguatezza delle **polizze assicurative** nonché sull'adeguatezza del sistema di **information technology** (sia hardware che software).

Per quanto riguarda invece la **vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo** è necessario concentrarsi sulla ragionevole **garanzia** della completa e attendibile **rappresentazione** dei fatti amministrativi. In merito a questo aspetto il collegio sindacale dovrà verificare l'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la **completezza** e la **correttezza** dei dati economico finanziari basato sui seguenti elementi:

- la completa tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

In questo ambito assume particolare importanza lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale.

In merito a questo aspetto è possibile consultare la Norma di comportamento n. 3.6.